



# TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

## PRESIDENZA

### CONVENZIONE

**PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI :**

**DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;**

**DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART.2;**

**DELL'ART. 165 DEL CODICE PENALE;**

**DEL CODICE DELLA STRADA, ARTT. 186 E 187 D.LGS 30/04/1992 N° 285 E SUCCESSIVE MODIFICHE;**

**DELL'ART. 73 COMMA 5 BIS E 5 TER D.P.R. 9/10/1990 N.°309;**

**DELL'art. 168-BIS CODICE PENALE**

**DEL DECRETO MINISTERIALE 8 GIUGNO 2015 N. 88**

### Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 165 del codice penale, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività;

che a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1 lett. G), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

che l'art. 73 comma ter inserito dall'art. 3, comma 5 della legge 9 agosto 2013, prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90;

che l'art. 224 bis del D.Lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con la violazione delle norme del codice, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che gli artt.168-bis del Codice Penale e 464-bis e ss. del Codice Procedura Penale, introdotti dalla legge 28 aprile 2014 n.67, prevedono che il giudice può con ordinanza concedere all'imputato la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata, tra l'altro, alla prestazione di lavoro di pubblica utilità - consistente in una prestazione non retribuita da svolgere presso lo stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato - facente parte del programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna;

che il Ministro della Giustizia con Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88, in ottemperanza dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità ai sensi della messa alla prova per imputati adulti, secondo quanto contenuto nel terzo comma dell'art. 168 bis del c.p.

che il **Comune di Segariu**, di seguito per brevità denominato il **Comune**, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo n. 274 e nell'art. 168-bis 3° comma c.p.;

che l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna della Sardegna di Cagliari del Ministero della Giustizia (UIEPE), con sede in Cagliari, Via Peretti, n. 1/A tel. 070/53721 - e mail: uepe.cagliari@giustizia.it, che ha favorito i contatti tra il Tribunale di Cagliari e gli Enti e Associazioni interessati al lavoro di pubblica utilità, secondo la normativa vigente sovrintende all'esecuzione della sanzione o della prestazione facente parte del programma di trattamento;

#### **Tutto ciò premesso**

**tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Mauro Grandesso Silvestri, Presidente del Tribunale di Cagliari, giusta la delega di cui in premessa, e il Comune sopra indicato, nella persona del Sindaco pro-tempore, si conviene e si stipula di quanto segue:**

#### **Art. 1**

Il **Comune** consente che i condannati da parte dei Tribunali, dei Giudici di Pace, nonché delle Corti d'Appello, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme in premessa ovvero gli imputati nei cui confronti è stata concessa la sospensione del procedimento con messa alla prova subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il **Comune**, che opera nel settore pubblico e che ha sede in Segariu via Municipio n. 11 tel. 070/9305011 fax 070/9302306, e mail [n.melis@comune.segariu.ca.it](mailto:n.melis@comune.segariu.ca.it) - Pec [sociale@pec.comune.segariu.ca.it](mailto:sociale@pec.comune.segariu.ca.it) - sito [www.comune.segariu.ca.it](http://www.comune.segariu.ca.it) specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale e dall'art. 168-bis c.p. citati in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- recupero ambientale pubblico e urbano ed in particolare delle zone verdi;
- pulizia generale centro abitato, comprendente viabilità e impianti locali comunali;
- custodia, salvaguardia, manutenzione, valorizzazione e riqualificazione di aree verdi ed arredo pubblico.

Precisa inoltre che il **Comune** svolge attività in tutti i periodi dell'anno.

#### **Art. 2**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna ovvero nell'ordinanza di concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova, nelle quali il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo e degli artt. 168-bis c.p. e 464-bis e ss. c.p.p., indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

#### **Art. 3**

Il **Comune**, che consente a **n. 3 (tre) soggetti** di eseguire contemporaneamente la prestazione dell'attività non retribuita e, comunque per un massimo di **n. 3 soggetti (tre)** nell'arco dell'anno, **individua nel sig. Sindaco o suo delegato** la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni d'intesa con l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna.

Il **Comune** si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

#### **Art. 4**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il **Comune** si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati e degli imputati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione e dalla legge.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. Il **Comune** si impegna altresì a che i condannati e gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### **Art. 5**

E' fatto divieto al **Comune** di corrispondere ai condannati ed agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del **Comune** l'assicurazione dei condannati e degli imputati contro gli infortuni, e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art. 6**

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena o della prestazione, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato o dall'imputato.

#### **Art. 7**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del **Comune**.

#### **Art. 8**

L'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna, nella persona del preposto che il direttore individua per ogni esecuzione, sovrintende ad ogni aspetto dell'esecuzione della sanzione o della prestazione durante tutto il suo svolgimento, tiene i contatti col Magistrato che ha pronunciato la sentenza o l'ordinanza, relaziona periodicamente sull'andamento della misura e al termine della stessa fornisce assistenza nei rapporti tra questi e il **Comune**.

#### **Art. 9**

La presente convenzione avrà la durata di tre (3) anni a decorrere dalla sua stipula e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva disdetta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo.


Copia della presente convenzione, inclusa a cura della Segreteria del Tribunale, nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, viene trasmessa al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali nonché a tutti gli uffici giudiziari del circondario di Cagliari.

Cagliari, 12 luglio 2018

Il Sindaco del Comune di Segariu



Il Presidente del Tribunale  
Dott. Mauro Grandesso Silvestri



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI  
Ufficio di Registrazione  
1318 3/5/2024



**COMUNE DI SEGARIU  
PROVINCIA SUD SARDEGNA**

Via Municipio, 9 - 09040 - Tel. 070.9305011 - Fax 070.9302306  
Pec: [protocollo@pec.comune.segariu.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.segariu.ca.it) pec: [sociale@pec.comune.segariu.ca.it](mailto:sociale@pec.comune.segariu.ca.it)  
[www.comune.segariu.ca.it](http://www.comune.segariu.ca.it)

## SERVIZIO SOCIALE

Prot. n.

Alla cortese attenzione:

- [presidente.tribunale.cagliari@giustiziacert.it](mailto:presidente.tribunale.cagliari@giustiziacert.it)
- [Cristina.desogus@giustizia.it](mailto:Cristina.desogus@giustizia.it) (referente convenzioni lpu)
- [Prot.uepe.cagliari@giustiziacert.it](mailto:Prot.uepe.cagliari@giustiziacert.it)

Oggetto; Comunicazione aggiornamento dati relativi alla convenzione tra il Comune di Segariu ed il Tribunale Ordinario di Cagliari per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità ai sensi del DLgs 28 agosto 2000 n°274, art.54.

In merito alla convenzione stipulata in data 12.07.2018 tra codesto Tribunale ed il Comune di Segariu, e in riferimento alla richiesta dell'UEPE finalizzata alla ricognizione degli Enti convenzionati con il Tribunale, per l'esecuzione dei lavori di pubblica utilità, si procede con la presente, all'aggiornamento dei dati richiesti.

Da quanto sopra si aggiornano i seguenti dati;

► si comunica che attualmente il Sindaco di Segariu è il sig. Fenu Andrea nato a San Gavino Monreale il 21.03.1978 e residente in Guasila.


► relativamente all'art. 1 della convenzione comma 2) il referente del Servizio sociale è l'Assistente Sociale Dott.ssa Porcedda Maria Bonaria, tel.070/2047296 - cell. Aziendale 3881233623 . tel centralino 070/9305011 - mail; [mb.porcedda@comune.segariu.ca.it](mailto:mb.porcedda@comune.segariu.ca.it) pec: [sociale@pec.comune.segariu.ca.it](mailto:sociale@pec.comune.segariu.ca.it) sito: [www.comune.segariu.ca.it](http://www.comune.segariu.ca.it) ;

► relativamente all'art. 3 della convenzione citata .. *"il comune consente n°3 soggetti di eseguire la prestazione dell'attività non retribuita e, comunque per un massimo di n° 3 soggetti nell'arco dell'anno, si propone la seguente modifica; "il Comune si impegna ad accogliere (anche) quattro soggetti nell'arco dell'anno, ma, contemporaneamente un massimo di due soggetti.*

Si invia alla vostra attenzione al fine degli opportuni aggiornamenti della Convenzione.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Sindaco  
Andrea Fenu



Via Municipio, 11 - 09040 Segariu - Tel. 070/9305011 - Telefax 070/9302306  
Codice fiscale:82000770923 - codice IPA: c\_i570 - codice univoco:UF1ENB  
[protocollo@pec.comune.segariu.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.segariu.ca.it) - [sociale@pec.comune.segariu.ca.it](mailto:sociale@pec.comune.segariu.ca.it) sito internet  
[www.comune.segariu.ca.it](http://www.comune.segariu.ca.it)

Visto  
Cagliari

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE